

REGOLAMENTO ODV DI VIGILANZA

INDICE

ARTICOLO 1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.

ARTICOLO 2. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ODV.

ARTICOLO 3. FUNZIONI E POTERI DELL'ODV.

ARTICOLO 4. RETRIBUZIONE DEI MEMBRI DELL'ODV.

ARTICOLO 5. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ODV

ARTICOLO 6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

ARTICOLO 7. COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI ALL'ODV.

ARTICOLO 8. OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

ARTICOLO 9. OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE

ARTICOLO 10. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

ARTICOLO 11. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.

ARTICOLO 1 - SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 È istituito presso L'ENTE "....." (di seguito "Ente") un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "ODV") in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito "il Modello") adottato dall'Ente allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dello stesso, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* e successive modificazioni (di seguito "Decreto").

1.2 Il presente regolamento è predisposto dall'Ente al fine di disciplinare il funzionamento dell'ODV, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ODV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

1.4 A garanzia del principio di terzietà, l'ODV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente all'Organo di governo.

ARTICOLO 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ODV

2.1 L'Organismo di Vigilanza può essere monocratico o collegiale. In questo ultimo caso è prevista la composizione con un numero variabile tra 2 e 5 membri dei quali uno viene nominato in qualità di Presidente.

2.2 Alla luce delle esperienze maturate nella prassi, e nel rispetto delle disposizioni del Decreto, i componenti del proprio Organismo di Vigilanza saranno individuati tra soggetti dotati dei requisiti richiesti di professionalità e competenza e che, in quanto soggetti esterni alla realtà dell'Ente, tuteleranno l'indipendenza e l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza.

2.3 L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Legale Rappresentante dell'Ente in accordo con l'Organo di governo dello stesso e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, o in mancanza di tale termine, per un anno. Successivamente, in caso non sia tempestivamente nominato un altro Organismo di Vigilanza, l'Organismo di Vigilanza nominato resta in carica in regime di *prorogatio* (atta a garantire la continuità di esercizio e vigilanza dell'Organismo), fino alla data di insediamento del nuovo Organismo. I membri dell'Organismo possono ricoprire la carica per più mandati, senza limite di mandati.

2.4 I membri dell'Organismo di Vigilanza non possono essere destituiti in cogenza di mandato, fatti salvi i casi, sotto riportati, di giusta revoca del mandato.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;
- ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
- iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;

iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del Codice Civile, come pure il conflitto di interessi con l'Ente.

Costituisce, inoltre, causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

2.5 All'Organismo di Vigilanza e ai suoi membri si applicheranno le norme del Codice civile in tema di mandato.

2.6 Nessun membro dell'ODV può ricoprire incarichi di gestione o esecutivi, mentre è consentito che ne faccia parte anche un componente dell'Organo di controllo e ciò ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

2.7 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'ODV, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Organo di governo il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione. Il componente così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale dell'ODV.

2.8 L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti addetti alle diverse attività, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività dell'Ente.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o nell'organigramma dell'Ente, di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.

2.9 L'Organismo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, potrà presentare all'Organo di governo dell'Ente una richiesta di budget da tenere a disposizione per le esigenze legate alla propria attività. In particolare:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà all'Economo la richiesta di attingere al budget annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi da sostenere per il corretto adempimento del mandato;
- l'Economo non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di quanto richiesto.

2.10 Qualora si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza la disponibilità di somme ulteriori rispetto al budget disponibile, l'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata all'Organo di governo dell'Ente, indicando con ragionevole dettaglio le ragioni e i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta.

ARTICOLO 3 – FUNZIONI E POTERI DELL'ODV.

3.1 All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti a esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni iniziativa necessaria;
- vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura dell'Ente, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- verificare l'opportunità di aggiornamento e adeguamento delle procedure disciplinate dal Modello, formulando all'Ente le opportune relative proposte;
- segnalare all'Organo di governo Legale Rappresentante le violazioni accertate del Modello perché possa assumere i provvedimenti conseguenti.

3.2 Fermo restando l'obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all'Organismo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile da parte degli organi dell'Ente, se non per motivi attinenti a inadempimenti del mandato conferito.

3.3 In particolare, l'Organismo di Vigilanza realizzerà le predette finalità attraverso:

- le ricognizioni delle attività dell'Ente, ai fini della verifica periodica dell'attuazione di quanto previsto dal Modello nonché per aggiornamento della mappatura delle aree di rischio nell'ambito del contesto dell'Ente;
- la richiesta di informazioni periodiche o specifiche a singole funzioni in relazione alle attività considerate a rischio. Le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza dovranno essere prontamente fornite a cura delle funzioni coinvolte senza omissioni o alterazioni di sorta per assicurare all'Organismo stesso una visione certa e concreta delle attività oggetto di monitoraggio. L'Organismo di Vigilanza deve ricevere costantemente informazioni sull'evoluzione delle aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione prodotta dall'Ente;
- il coordinamento con le altre funzioni dell'Ente (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei reati presupposto;
- il coordinamento con i responsabili delle funzioni dell'Ente per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;

- il controllo dell'effettiva presenza e della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno dell'Ente che si renda opportuno;

3.4 Inoltre, l'Organismo di Vigilanza provvederà a:

- verificare l'adequatezza delle norme in essere in relazione a eventuali trasformazioni, modifiche e allargamenti dell'attività dell'Ente;
- segnalare all'Organo di governo e al Legale Rappresentante le eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento;
- curare o sovrintendere l'aggiornamento delle norme di condotta delle singole Parti Speciali;
- verificare la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei riguardi di partner commerciali, collaboratori o fornitori), se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto.

3.5 L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre una relazione informativa destinata all'Organo di governo e al Legale Rappresentante, con cadenza perlomeno annuale.

3.6 Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organismo di Vigilanza si articolano principalmente su tre differenti tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: periodicamente l'Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti dell'Ente e di eventuali contratti di significativa rilevanza nell'ambito delle aree di rischio;
- verifiche sulle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettiva attuazione del presente Modello;
- verifiche sulle segnalazioni e le misure: l'Organismo di Vigilanza esaminerà ogni segnalazione ricevuta nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

Dei risultati di questa attività di verifica l'Organismo di Vigilanza dovrà dare conto, seppure sommariamente, nella propria relazione annuale.

ARTICOLO 4 – RETRIBUZIONE DEI MEMBRI DELL'ODV.

La funzione di componente e Presidente dell'ODV è retribuita nella misura stabilita in occasione della nomina o del rinnovo della stessa. Ai componenti dell'ODV spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'assolvimento dei compiti inerenti la funzione svolta.

ARTICOLO 5 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ODV NEL CASO DI COMPOSIZIONE COLLEGIALE

5.1 L'ODV si riunisce ogni volta che sia ritenuto, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un membro. E' fatto, in ogni caso, obbligo all'ODV di predisporre un calendario annuale del proprio piano ordinario di vigilanza.

5.2 La riunione dell'ODV è convocata dal Presidente.

5.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'ODV.

5.4 Le riunioni dell'ODV sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.

5.5 Ciascun membro dell'ODV ha diritto ad un voto. Le delibere dell'ODV sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei membri dell'ODV presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5.6 Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

6.1 I verbali delle riunioni dell'ODV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito solamente ai membri dell'ODV. Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'ODV presenti su supporto informatico.

6.2 Tali informazioni sono considerate riservate; potranno essere poste a conoscenza del Organo di governo su specifica iniziativa dell'ODV.

L'accesso a tale documentazione verrà garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie o Amministrative.

6.3 In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'ODV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

6.4 L'inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'ODV.

ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI ALL'ODV.

7.1 È possibile contattare l'Organismo di Vigilanza mediante le seguenti modalità:

- Contatto personale ed eventuale stesura congiunta di un documento diretto all'Organismo di Vigilanza;
- Segnalazioni scritte, anche eventualmente in forma anonima, all'indirizzo:

<https://www.....>

L'organismo di vigilanza è tenuto a condurre indagini interne in seguito a segnalazioni di eventuali violazioni del presente Modello e, qualora siano ritenute serie e fondate, a formulare pareri non vincolanti sulla tipologia e l'entità degli interventi da adottare nonché sulle possibili sanzioni nei confronti dei responsabili. L'attuazione degli interventi e delle possibili sanzioni sono a carico dell'Organo di governo o del Legale Rappresentante che ne decide l'entità tenendo conto dei pareri e delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo è tenuto a garantire contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione eventuali segnalanti in buona fede, in accordo anche alle previsioni della procedura Whistleblowing adottata dall'Ente.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

8.1 Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di rischio, nonché quella relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

8.2 Dovranno sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività dell'Ente;
- i risultati e le conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i Reati Presupposto;
- procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- infortuni e incidenti sul lavoro considerabili quali non irrilevanti, gravi o molto gravi (indicativamente con prognosi iniziale superiore a gg. 20);
- indagini e ispezioni da parte di organi di polizia e polizia giudiziaria, guardia di finanza, agenzia delle entrate, Vigili del Fuoco e ogni altro organismo pubblico di controllo territoriale (es. ARPA, ASL, ecc.).

8.3 Tutti sono tenuti a garantire la propria trasparenza all'Organismo di Vigilanza su eventuali questioni che rientrino nella competenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

8.4 Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, l'Ente garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché a eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

8.5 A tutti coloro che invieranno comunicazioni o segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, l'Ente garantisce espressamente l'esclusione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, e in ogni caso assicura la riservatezza sull'identità del.

8.6 Tutti i dipendenti dell'Ente hanno quindi la facoltà, oltre che il dovere, di comunicare, in forma scritta, ogni informazione relativa a possibili anomalie interne o attività illecite.

8.7 L'Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da estranei all'Ente.

8.8 L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli a esso demandati a chiunque (confratelli, procuratori, dipendenti, collaboratori, ecc.) facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine a ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza, con le sole eccezioni previste dall'ordinamento vigente.

8.9 L'Organismo di Vigilanza deve ricevere dall'Organo di governo dell'Ente informazioni dettagliate circa eventuali modifiche dei poteri definiti e delle deleghe attribuite.

8.10 L'Organismo di Vigilanza verifica e analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare; una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.

8.11 L'Organismo di Vigilanza può richiedere al Legale Rappresentante l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione.

8.12 L'Organismo di Vigilanza comunicherà all'Organo di governo e al Legale Rappresentante le proprie determinazioni se, all'esito degli accertamenti svolti sulle comunicazioni e segnalazioni pervenute, le stesse furono redatte con dolo o colpa grave finalizzate al nocimento dell'Ente, dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE

9.1 L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto. L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare all'Organo di governo e al Legale Rappresentante ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo di governo e/o dal Legale Rappresentante e potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Annualmente, inoltre, come già sopra definito, l'Organismo di Vigilanza trasmette una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

ARTICOLO 10 – RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

10.1 Le informazioni e i report predisposti o ricevuti in base al Decreto devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico e/o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni e/o interni che abbiano interesse o necessità di prenderne visione.

10.2 Tale documentazione potrà essere resa disponibile alla magistratura, ove ne faccia richiesta diretta e/o mediante gli organi di polizia giudiziaria, nel corso di eventuali accertamenti del caso.

ARTICOLO 11 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente dall'Organo di governo.